

RIFORMA DEI REDDITI/ Tra gli indicatori anche reputazione e sostenibilità ambientale

# Premi di produttività per tutti

## Meno vincoli per le pmi. Basteranno i «miglioramenti»

DI DANIELE CIRIOLI

**D**etassazione premi di produttività a maglie larghe. Ne potranno fruire tutte le aziende, specie le piccole e micro, perché, se manca il contratto aziendale o di settore, il datore di lavoro potrà prendere a riferimento qualsiasi altro accordo territoriale ai fini del riconoscimento dei premi ai propri dipendenti con tasse ridotte al 10%. Inoltre, il green entra tra gli indicatori che danno diritto alla detassazione («reputazione e responsabilità sociale» e «sostenibilità ambientale»), indicatori soggetti non più a incrementi, ma a miglioramenti. È quanto prevede la bozza del decreto legislativo con la «Revisione del regime impositivo dei redditi», in attuazione della riforma fiscale, che oggi il vice-ministro Maurizio Leo porterà all'esame del consiglio dei ministri. Tra le altre novità la previsione di un bonus fiscale sulle tredicesime 2024, la qualificazione di reddito di lavoro dipendente delle prestazioni degli enti bilaterali, la stretta alle anticipazioni dei fondi pensioni (Rita).

**Detassazione a maglie larghe.** In materia di detas-

sazione non sono previsti aumenti degli sconti fiscali (la tassazione resta al 10% fino a 3mila euro), ma misure finalizzate a rimuovere le criticità che oggi ostacolano l'accesso alle pmi, per via soprattutto dei vincoli alla contrattazione collettiva. Secondo i dati forniti dal ministero del lavoro, si legge nella relazione illustrativa, il numero di dipendenti beneficiari è 3.445.579; quindi su

**Per il 2024 le tredicesime dei contribuenti con reddito fino a 15.000 euro saranno incrementate da un trattamento integrativo fino a 80 euro, in base alle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale**

18.356.000 di dipendenti (3.249.000 nel pubblico e 15.107.000 nel privato), quelli ancora esclusi sono 11.661.421. Prima novità riguarda gli indicatori (oggi: produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione). Ne sono introdotti due nuovi: reputazione e responsabilità sociale e la sostenibilità ambientale. Si tratta, ad esempio, della partecipazione a campagne

di sensibilizzazione o a giornate di volontariato, all'adozione di comportamenti virtuosi in azienda, all'ottenimento di certificazioni ambientali. Per la sostenibilità ambientale, l'esempio principale è la riduzione dell'impronta di carbonio dell'organizzazione con obiettivo (ad esempio il 5% in meno dell'anno precedente, misurata come tonnellate di CO2 equivalente per milioni di valore aggiunto); o anche la circolarità della produzione (riduzione di tonnellate di materia prima consumata per milioni di valore aggiunto), della quota di fonti di energia rinnovabile utilizzate, del consumo di energia. Seconda novità la misurazione degli indicatori: non più «incremento», ma «miglioramento». Termine, si legge nella relazione, che

consente di cogliere meglio la dinamica aziendale. Terza novità, gli indicatori possono riferirsi sia al datore di lavoro, sia a una sua unità produttiva, sia al «gruppo». Infine, in assenza di contrattazione aziendale, la retribuzione variabile potrà essere erogata in esecuzione di un accordo territoriale di settore; in caso di assenza anche del contratto di settore, in esecuzione di



Maurizio Leo

un accordo territoriale che il datore di lavoro ritiene aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori.

**Enti bilaterali e fisco.** Il provvedimento introduce una specifica disciplina fiscale su contributi e prestazioni relativi a enti bilaterali. Con una prima modifica viene previsto che le somme, i servizi e le prestazioni erogati dagli enti bilaterali costituiscono redditi di lavoro dipendente. Con una seconda modifica si prevede la deducibilità dei contribu-

ti versati agli enti bilaterali, fino a 3.615,20 euro.

**Bonus tredicesime.** La misura, temporanea in attesa dell'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per i redditi delle tredicesime, prevede la restituzione, sotto forma di trattamento integrativo, di un importo fino a 80 euro, solo per il corrente 2024 e solo ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro. L'importo del bonus verrà definito con decreto del ministero dell'economia entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale.

**Stretta alla Rita.** La rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) avrà un campo di applicazione ristretto. Infatti, dal 1° gennaio 2025 sarà erogata nei soli casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dipenda da cause diverse dal raggiungimento dei requisiti di qualunque pensione (anticipata, di vecchiaia, opzione donna, etc.). La novità è finalizzata ad attribuire alla Rita la natura di misura di accompagnamento alla pensione. Si ricorda che la Rita è soggetta a un regime fiscale di favore, mediante applicazione di una ritenuta d'imposta con l'aliquota tra il 15 e il 9%.

© Riproduzione riservata

## Per gli autonomi calcoli semplificati e onnicomprensivi. Rimborsi esclusi

DI GIULIANO MANDOLESI

Reddito di lavoro autonomo semplificato e onnicomprensivo già per l'anno in corso: per determinarlo bisognerà fare la differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale svolta.

Nel calcolo non dovranno essere considerati e non faranno «reddito» i rimborsi delle spese analiticamente radddebitate al cliente così come esclusi dovranno essere anche i radddebiti, ad altri soggetti, delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

Inoltre viene stabilito il principio di imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d'imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute per risolvere il problema degli incassi a cavallo d'anno con bonifico bancario. Queste sono le principali modifiche all'articolo 54 del dpr 917/1986 (tuir) che disciplina le regole generali di determinazione del reddito di lavoro autonomo previste nella bozza

di decreto legislativo di riforma in materia di redditi agrari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi e che si applicheranno già per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo del periodo d'imposta 2024.

**Reddito da lavoro autonomo onnicomprensivo.**

In ottemperanza a quanto indicato all'articolo 5 comma 1 lettera f) punto 2.1 della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) il decreto legislativo in commento prevede, analogamente a quanto stabilito per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente che, anche per quelli di lavoro autonomo, vigerà il criterio della onnicomprensività.

Secondo tale principio, come indicato nel rivisitato articolo 54 del tuir, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo

percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

Come specificato nella bozza di relazione illustrativa allegata al decreto, in virtù del nuovo principio di onnicomprensività, è stato eliminato il comma 1-quater del vigente articolo 54 relativo ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risultava implicitamente confermata dal nuovo criterio generale.

**Tutti i rimborsi fuori dal reddito.**

Al comma 2 del neo articolo 54 del tuir viene stabilito che non concorreranno a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un

incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Inoltre sempre in materia di radddebiti, codificando quanto già precisato dalla prassi amministrativa con la circolare 38/E/2010, viene indicato che le somme incassate per il radddebito di costi per l'uso comune degli uffici non costituiranno reddito di lavoro autonomo e quindi non rileveranno quale componente positivo di reddito.

**Incassi a cavallo d'anno niente principio di cassa.**

In deroga al principio di cassa, al comma 1 dell'articolo 54 viene sancito che il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

Nello specifico in presenza di qualsiasi forma di pagamento, compresa quella tramite bonifico, il criterio di imputazione temporale dei compensi (in base al quale assume rilevanza il momento in cui il compenso è percepito) sarà allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente (per il quale rileva il momento in cui la somma è uscita dalla sua disponibilità).

© Riproduzione riservata

**Con il nuovo articolo 54 del Tuir si stabilisce che non concorreranno a formare il reddito le somme percepite a rimborso delle spese sostenute addebitate al committente**